

Legge federale sulla partecipazione della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per i danni causati dal maltempo dell'estate 2024 (Legge sui danni del maltempo 2024)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 76 capoverso 3, 77 capoverso 3, 86 capoverso 3 lettera c e 103 della Costituzione federale;¹
visto il messaggio del Consiglio federale del...

decreta:

Art. 1 Principio

¹ La Confederazione può partecipare alle spese di ripristino sostenute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in seguito al maltempo di giugno e luglio 2024.

² Il presupposto per la partecipazione della Confederazione è che il rispettivo Cantone contribuisca alle spese in misura comparabile.

Art. 2 Calcolo del contributo federale

¹ La Confederazione partecipa nella misura del 50 per cento alle spese residue che i Comuni aventi diritto ai contributi sono tenuti a sostenere per il ripristino delle infrastrutture pubbliche comunali. Le spese residue sono calcolate a partire dalle spese di ripristino imputabili al netto dei contributi di cui all'articolo 4 e del carico sostenibile dai Comuni secondo il capoverso 2.

² Il Consiglio federale designa i Comuni aventi diritto ai contributi. Il carico pro capite sostenibile dai Comuni ammonta a 1500 franchi.

³ Se la partecipazione del Cantone non avviene nella misura comparabile di cui all'articolo 1 capoverso 2, la Confederazione riduce la propria partecipazione in misura equivalente a quella del Cantone.

Art. 3 Spese di ripristino imputabili

¹ Le spese di ripristino imputabili sono sostenute per far fronte ai danni subiti dalle seguenti categorie di infrastrutture pubbliche comunali:

- a. opere di protezione contro le piene;
- b. opere di protezione contro valanghe, scivolamenti e cadute di sassi;
- c. strade forestali;
- d. sgomberi e deposito intermedio di detriti e materiale galleggiante;
- e. superfici coltivate e infrastrutture agricole;
- f. infrastruttura per il trasporto pubblico;
- g. strade comunali;
- h. smaltimento e approvvigionamento idrico;
- i. approvvigionamento elettrico;
- j. edifici pubblici e altre infrastrutture.

² Non sono imputabili:

- a. gli emolumenti dovuti;
- b. i costi per le spese amministrative;
- c. le spese per la creazione di valori aggiunti.

Art. 4 Contributi da dedurre

Il Consiglio federale disciplina i contributi da dedurre dalle spese di ripristino imputabili, segnatamente:

- a. i contributi ordinari della Confederazione e del Cantone;
- b. le donazioni e le prestazioni assicurative;
- c. le partecipazioni di terzi.

RS

¹ RS 101

Art. 5 Domanda

¹ I Cantoni devono presentare le domande di aiuto finanziario all'Ufficio federale dell'ambiente entro il 31 dicembre 2030.

² La domanda contiene le seguenti indicazioni:

- a. le spese di ripristino imputabili del Comune di cui all'articolo 3 capoverso 1;
- b. la ripartizione delle spese del Comune secondo le diverse unità di spesa;
- c. il carico finanziario per il Comune avente diritto ai contributi di cui all'articolo 2 capoverso 2;
- d. la partecipazione del Cantone in misura comparabile a quella della Confederazione.

Art. 6 Determinazione ed erogazione

¹ La Confederazione determina l'importo dell'aiuto finanziario mediante decisione.

² L'aiuto finanziario della Confederazione è erogato ai Cantoni.

Art. 7 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2031.